

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08071/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8071 del 2021, proposto da

Giancarlo Canini, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuele Ciogli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 411 del 21.06.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR Toscana, con la quale sono state approvate le graduatorie regionali di merito del concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria per la classe di concorso AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO), per le Regioni Lazio e Toscana;

- del provvedimento pubblicato in data 28.05.2021 del Ministero dell'Istruzione –
USR per la Toscana contenente l'“Elenco alfabetico dei candidati che hanno
superato la prova scritta AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)”;

- della griglia di valutazione dell'elaborato del Sig. Canini, mediante la quale è stato
attribuito un punteggio totale pari a 51.7/80 con un giudizio sintetico
“insufficiente”;

- griglia di valutazione delle prove scritte;

- dell'Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte pubblicato in
GU n. 76 del 05.01.2021;

- del decreto n. 721 del 02.11.2020 di nomina della Commissione valutatrice;

- del Decreto n. 783 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 53 del
10.07.2020, “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”;

- del Decreto n. 510 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 34 del
28.04.2020, “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo
Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che all'odierna udienza camerale il difensore del ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

Considerato che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così

dispone:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.